

legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

- a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;
- b) numero dei regolamenti comunali adottati.

#### NOTE

- 1) Parole soppresse con l.r.62/2006, art. 1, comma 1.
- 2) Comma aggiunto con l.r. 62/2006, art. 1, comma 2.
- 3) Parole così sostituite con l.r. 62/2006, art. 1, comma 3.
- 4) Comma aggiunto con l.r. 62/2006, art. 1, comma 4.
- 5) In effetti, la legge 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha subito altre tre leggi di modifica.
- 6) In effetti, la legge regionale 32/2002, dopo la modifica del 2003, ha subito altre tre leggi di modifica.

#### LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 63

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio).**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 65/1997

1. All'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l'adozione del piano e l'entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure

transitorie di salvaguardia di cui all'articolo 31, commi 5, 6 e 7.”.

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/1997

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 65/1997 è così sostituito:

“1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della Giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.”.

#### Art. 3

Norme transitorie

1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.

2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla Giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 65/1997.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 18 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.12.2006.

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio), pubblicata sul Bollettino ufficiale 21 agosto 1997, n. 33, coordinato con:

- legge regionale 28 marzo 2000, n. 43 (Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 4, della l.r. 49/1995; del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 24/1994; del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 65/1997. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali di interesse locale"; l.r. 16 marzo 1994, n. 24 "Istituzione degli enti Parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi"; l.r. 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 aprile 2000, n. 16;

- legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 novembre 2001, n. 37;

- legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 gennaio 2005, n. 2;

- legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 aprile 2006, n. 11;

- legge regionale 18 dicembre 2006, n. 63 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 13 dicembre 2006.

**Testo coordinato della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65. Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.**

#### SOMMARIO

##### Titolo I

##### DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Istituzione dell'Ente «Parco regionale delle Alpi Apuane»

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Organi

Art. 4 - Incompatibilità

Art. 5 - Presidente

Art. 6 - Consiglio direttivo

Art. 7 - Comunità del Parco

Art. 8 - Collegio dei revisori

Art. 9 - Comitato scientifico

Art. 10 - Durata in carica degli organi. Indennità

Art. 11 - Direttore

Art. 12 - Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale

Art. 13 - Vigilanza sull'attività dell'ente

##### Titolo II

##### STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 14 - Piano per il Parco

Art. 15 - Procedimento per l'approvazione del piano per il Parco

Art. 16 - Regolamento del Parco

Art. 17 - Piani di gestione

Art. 18 - Piano pluriennale economico-sociale

Art. 19 - Piano pluriennale economico-sociale. Procedure di approvazione

Art. 20 - Nulla osta del Parco

Art. 21 - Attività estrattive

##### Titolo III

##### PERSONALE E PATRIMONIO

Art. 22 - Personale

Art. 23 - Patrimonio, contabilità e contratti

Art. 23 bis - Ufficiale rogante

Art. 24 - Usi civici

Art. 25 - Entrate dell'ente

##### Titolo IV

##### VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26 - Vigilanza

Art. 27 - Sanzioni amministrative

Art. 28 - Sospensione, riduzione in pristino e risistemazione

##### Titolo V

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane